

AGCOM
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5
80143 - Napoli



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

LOTTO III
Capitolato di Polizza di Assicurazione
All Risks Elettronica

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in breve denominata AGCOM.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA TEMPORALE	Periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PERIODO DI INDENNIZZO	Intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro.
SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Definizioni di settore

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato, da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto, per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano tali: personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati e relativi supporti ed accessori, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, tablet, notebook, netbook, stampanti, server, unità di backup, hard disk esterni, televisori, l.i.m., scanner, lavagne luminose, diaproiettori, terminali p.o.s. (point of sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, hardware per elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio, siano esse di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso. Sono compresi gli enti di proprietà dei dipendenti che possano trovarsi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.
ARCHIVI	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti di dati fissi e/ mobili.
ATTO DI TERRORISMO	Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato ed il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
COPIE DI SICUREZZA	Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima di 30 giorni contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura.
DATI	Un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che

	l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti.
IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU MEZZI DIVERSI	Complesso delle attrezzature e macchine elettroniche stabilmente installate sui veicoli di proprietà e/o noleggio del Contraente.
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PROGRAMMI DI UTENTE	Sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
PROGRAMMI DI LICENZA D'USO	Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso.
SUPPORTO DATI	Si intende il materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
UBICAZIONE DEI RISCHI	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.16 (**Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del / /2021 (o del giorno indicato sulla comunicazione di aggiudicazione) e scadrà alle ore 24:00 del / /2024 (o del giorno indicato sulla comunicazione di aggiudicazione), con frazionamento annuale, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Alla scadenza del triennio, oppure in caso di rescissione del contratto prima della sua scadenza, è facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 dell'Art. 106 del D.Lgs 50/2016, richiedere la proroga del presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 (centoventi) giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per

il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;

- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"];
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del **2,90% (due virgola novanta per cento)**. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, *inter alia*, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad **Euro.....** (1% per appalto annuale) – (1,5 % per appalto biennale) – (2% per appalto triennale o più).

3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati al successivo Art. 2.3 - Partite e somme assicurate:

Partita	tasso lordo
Apparecchiature elettroniche fisse	€ ‰
Apparecchiature elettroniche mobili	€ ‰
Programmi in licenza d'uso	€ ‰
Ricostituzione dei dati	€ ‰
Ricostituzione degli Archivi	€ ‰
Maggiori Costi	€ ‰
Ricorso Terzi	€ ‰

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio

La Società riterrà assicurati senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% della somma totale attribuita a quella partita risultante dall'ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intende assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ne ha dato comunicazione.

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi riportati al precedente articolo da applicarsi sui parametri espressamente previsti in polizza e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire (per il tramite del Broker) un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, cio' verrà inteso dalla Società come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente comma, la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.21 - Misure Restrittive – Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, concessione, deposito, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, salvo quanto di seguito escluso.

Le cose assicurate devono essere installate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate ed essere poste all'interno delle ubicazioni del rischio indicate in premessa.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto in premessa, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico, salvo quanto previsto all'art. 3.2 "Apparecchiature portatili o ad impiego mobile";
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione che siano causa di incendio, esplosione, scoppio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento.

Art. 2.3 Partite e somme assicurate

Partita 1. Apparecchiature elettroniche fisse	€	80.000
Partita 2. Apparecchiature elettroniche mobili	€	280.000
Partita 3. Programmi in licenza d'uso	€	50.000
Partita 4. Ricostituzione dei dati	€	50.000
Partita 5. Ricostituzione degli Archivi	€	50.000
Partita 6. Maggiori Costi	€	50.000
Partita 7. Ricorso Terzi	€	250.000

Art. 2.4 Limiti di indennizzo/Franchigie/Scoperti

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:

a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell'importo di Euro 500 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato.

b) Eventi sociopolitici: la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per periodo assicurativo pari ad Euro 100.000. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500.

c) Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per periodo assicurativo pari ad Euro 300.000. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500.

d) Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato: la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per periodo assicurativo pari ad Euro 200.000. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500.

e) Terremoto: per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per periodo assicurativo pari ad Euro 350.000. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000.

f) Furto: per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500; si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.000 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti indicati all'art.2.6 "Delimitazione delle garanzie" sub 4 od il furto venga commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, di lastre di vetro stratificato, senza che vi sia rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione.

g) Danni elettrici: nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione indicati all'art. 2.6. "Delimitazione delle garanzie, sub 5, si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500.

h) Apparecchiature portatili o ad impiego mobile: per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio dotato di personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave, lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.

i) Ricostituzione dei dati: in caso di sinistro, qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500; negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 250.

j) Ricostituzione degli Archivi:

In caso di sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 nei seguenti casi:

- qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti;
 - limitatamente agli atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi qualora il sistema di elaborazione dati non sia dotato di un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno;
- negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 500.

k) Maggiori costi: il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 3 (tre) mesi; per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari ad 1/12 del massimale annuo assicurato. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 (tre) giorni lavorativi con il minimo di 3/20 (tre ventesimi) del limite di indennizzo mensile.

l) Onorari periti: Limite di risarcimento: 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 30.000.

m) Spese di demolizione e sgombero: Limite di risarcimento Euro 50.000 per sinistro.

Art. 2.5 - Esonero denuncia enti assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia degli enti assicurati.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti dell'Assicurato.

Art 2.6 – Delimitazione delle garanzie

1. Atti vandalici o dolosi.

La Società risponde dei danni avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere pari per mille (come indicato nel “prospetto di offerta economica”).

2. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere pari per mille (come indicato nel “prospetto di offerta economica”).

3. Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti.

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere pari per mille (come indicato nel “prospetto di offerta economica”).

4. Terremoto.

La Società indennizza i danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere pari per mille (come indicato nel “prospetto di offerta economica”).

5. Garanzia furto e rapina.

Il furto delle cose assicurate è indennizzabile unicamente a condizione che venga perpetrato mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato che le contiene. Sono parificati al furto i danni causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto stesso.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata.

6. Danni elettrici.

Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'art 2.2 “Delimitazioni dell'Assicurazione – Esclusioni, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Art. 2.7 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.8 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza a stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 – Condizioni particolari

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto di cui all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3.2 - Apparecchiature portatili o ad impiego mobile

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.

La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è prestata per le somme previste all'art. 2.3 "Partite e somme Assicurate".

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
- b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
- c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo.

Nel caso di trasporto su veicoli i danni da furto sono indennizzabili purché perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Art. 3.3 - Programmi in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano.

La garanzia è prestata per le somme previste all'art. 2.3 "Partite e somme Assicurate", che deve corrispondere al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di riacquisto a nuovo).

Art. 3.4 - Ricostituzione dei Dati

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati perduti a seguito di un danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti assicurati che li contenevano.

La garanzia è prestata per le somme previste all'art. 2.3 "Partite e somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.

Art. 3.5 - Ricostituzione degli Archivi

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi persi o alterati a seguito di:

- a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
- b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi.

Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worm, trojan, e similari.

La garanzia è prestata per la somma prevista all'art. 2.3 "Partite e somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

Art. 3.6 - Maggiori costi

La Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

La garanzia è prestata per la somma prevista all'art. 2.3 "Partite e somme Assicurate", che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel periodo assicurativo senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

La Società non risponde inoltre dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- e) riacquisto o duplicazione di programmi in licenza d'uso, ricostituzione di dati o di archivi informatici.

Art. 3.7 - Ricorso dei Terzi

Ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi conseguenti ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate in polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

La garanzia opera fino alla concorrenza annua del massimale indicato all'art. 2.3 "Partite e Somme assicurate".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.8 – Onorari periti

La Società risarcirà, fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 5 "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti", la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società a termini di polizza.

Art. 3.9 – Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. Sono altresì indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellature, murature, intonaco, pavimentazione e simili con il massimo del 10% delle somme assicurate; sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

Art. 3.10 – Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato all'art 5 "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti"

Art. 3.11 - Rivalsa

A deroga dell'art. 1916 Codice Civile, la Società rinuncia al diritto di rivalsa verso responsabili del sinistro eccetto il caso ove sia l'Assicurato a far valere tale facoltà.

Art. 3.12 - Imposta sul valore aggiunto

In caso di danno, l'IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 3.13 - Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 4 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- la somma assicurata per ogni partita, deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nelle ubicazioni indicate in premessa.
- per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

la determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) diffalcato dell'importo stimato come ad A2), a meno che la Società non ritiri i residui delle parti sostituite come riportato all'art. 4.1 sub. d), nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) defalcato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B3) defalcato dell'importo come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Relativamente ai **Programmi in licenza d'uso**, qualora il programma installato non sia più disponibile sul mercato e non sia più possibile ottenerne la duplicazione, ma ne sia disponibile almeno un prodotto evolutivo o sostitutivo, la somma assicurata deve essere determinata sulla base del programma dello stesso produttore più simile per caratteristiche, prestazioni e rendimento; in caso di sinistro l'indennizzo sarà determinato sulla base dei costi per la duplicazione o riacquisto di quest'ultimo programma.

Se la duplicazione od il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro 6 mesi dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Relativamente alla **Ricostituzione dei Dati**, la determinazione dell'indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la reimmissione dei dati perduti.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Relativamente alla **Ricostituzione degli Archivi**, la determinazione dell'indennizzo è eseguita come segue:

1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti;

2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno ed il ripristino dei programmi di utente perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro per i dati e sei mesi per i programmi, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Dall'indennizzo/i così ottenuto/i verranno detratte le franchigie contrattualmente stabilite.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 3.9 "Onorari periti".

Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni"

Trascorso detto termine senza che l'Assicuratore provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10% per ogni mese di ritardo.

Art. 4.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 5 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 5.1 Limiti di indennizzo

Eventi sociopolitici	Euro 100.000
Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato	Euro 200.000
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	Euro 300.000
Terremoto	Euro 350.000
Onorari periti	5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 30.000
Spese di demolizione e sgombero	Euro 50.000 per sinistro
Maggiori costi	per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari ad 1/12 del massimale annuo assicurato.

Art. 5.2 Scoperti/Franchigie

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

Per ciascun sinistro	Euro 500
Eventi sociopolitici	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500
Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500
Terremoto	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000
Furto/Rapina	Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500; si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.000 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti indicati all'art. 2.6 "Delimitazione delle garanzie" sub 5 od il furto venga commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, di lastre di vetro stratificato, senza che vi sia rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione.
Danni elettrici	Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione indicati all'art.2.6 "Delimitazione delle garanzie, sub 6, si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500.
Apparecchiature portatili o ad impiego mobile	Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio dotato di personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave, lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.
Ricostituzione dei dati	In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500; negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 250.
Ricostituzione degli Archivi	In caso di sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 nei seguenti casi: - qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti; - limitatamente agli atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi qualora il sistema di elaborazione dati non sia dotato di un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno; negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 500.
Maggiori costi	Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 (tre) giorni lavorativi con il minimo di 3/20 (tre ventesimi) del limite di indennizzo mensile.

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 1.3 – Variazioni del rischio;
- Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;
- Art. 1.5 – Clausola di recesso;
- Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 – Durata del contratto;
- Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;
- Art. 1.11 – Foro competente;
- Art. 1.13 – Coassicurazione e delega;
- Art. 1.14 – Assicurazione presso diversi assicuratori;
- Art. 1.15 – Clausola Broker;
- Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;
- Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio;
- Art. 2.8 – Assicurazione per conto di chi spetta;
- Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno.

La Società

.....

Il Contraente

.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.....) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di Gara, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

La Società

.....

Il Contraente

.....